



# COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 16-11-2018

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di novembre alle ore 10:30 nel Comune di Sant'Anna Arresi e nella solita Aula delle Adunanze,

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Dott. CARCANGIU BRUNO** nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna N. 66 del 28/06/2018

Assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Frau Adalgisa.

**Vista** la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino n. 13 del 14.11.2018 avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019;

**Premesso che** la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Ricordato** che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Richiamata** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**Visto** inoltre

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

- c. la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 23/07/2014, *esecutiva ai sensi di legge*;

**Vista** la deliberazione di Consiglio comunale n.3 in data 20/04/2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, sono state stabilite le seguenti aliquote:

|  |                |
|--|----------------|
| aliquota immobili Cat. A e pertinenze destinate ad abitazione principale | 1 per mille;   |
| aliquota immobili Cat. A e pertinenze tenute a disposizione o locatate   | 1 per mille;   |
| aliquota aree edificabili  | 0,5 per mille; |
| aliquota fabbricati rurali strumentali                                   | 0,5 per mille  |
| aliquota per tutti i restanti immobili                                   | 1 per mille    |

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.* (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, [comma 639](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'[articolo 4](#), comma 3-bis, del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'[articolo 243-bis](#) del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o il dissesto, ai sensi degli [articoli 246](#) e seguenti del medesimo testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#) ...";

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta **2019**, può unicamente

- ridurre l'aliquota della TASI;
- confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

**Vista** la *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 14/11/2018, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2019, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2019**

| FATTISPECIE  | Aliquota/detrazione |
|--|---------------------|
| Aliquota ridotta abitazione principale classificata A/1, A/8 e A/9   | 0,36%               |
| Aliquota ordinaria   | 0,88%               |
| Terreni agricoli   | 0,76%               |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale  | 0,76%               |
| Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili di categoria C e | 0,80%               |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| D locati                             |          |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

**Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**Ritenuto** quindi di dover fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

|  |                |
|--|----------------|
| aliquota immobili Cat. A e pertinenze destinate ad abitazione principale | 1 per mille;   |
| aliquota immobili Cat. A e pertinenze tenute a disposizione o locate     | 1 per mille;   |
| aliquota aree edificabili  | 0,5 per mille; |
| aliquota fabbricati rurali strumentali                                   | 0,5 per mille  |
| aliquota per tutti i restanti immobili                                   | 1 per mille    |

Stimato in €. 74713,50 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

**Dato atto** che, in base a quanto previsto dall'articolo 43 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a. servizio di polizia locale
- b. servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. servizio di illuminazione pubblica;
- d. servizi di protezione civile;
- e. servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. servizi cimiteriali

**RILEVATO** che le somme riscosse per il tributo TASI sono destinate al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017 sono dettagliatamente di seguito riportati:

| ND            | SERVIZIO               | COSTI TOTALI |
|---------------|------------------------|--------------|
| 1             | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 193.020,50 |
| 2             | PROTEZIONE CIVILE      | € 12.000,00  |
| 3             | VERDE PUBBLICO         | € 40.723,00  |
| <b>TOTALE</b> |                        | € 245.723,50 |

a fronte di un gettito di €. 74713,50 (copertura 30,40%);

**Ritenuto di provvedere in merito;**

**Visti:**

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le

*variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;*

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**Visto** l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Visto** infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

**Viste:**

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

1. **Di** confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

|  |                |
|--|----------------|
| aliquota immobili Cat. A e pertinenze destinate ad abitazione principale | 1 per mille;   |
| aliquota immobili Cat. A e pertinenze tenute a disposizione o locate     | 1 per mille;   |
| aliquota aree edificabili  | 0,5 per mille; |
| aliquota fabbricati rurali strumentali                                   | 0,5 per mille  |
| aliquota per tutti i restanti immobili                                   | 1 per mille    |

2. **Di** stimare in € 74713,50 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
3. **Di** stabilire in €. 245723,50i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI:

| ND            | SERVIZIO               | COSTI TOTALI |
|---------------|------------------------|--------------|
| 1             | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 193020,50  |
| 2             | PROTEZIONE CIVILE      | € 12000,00   |
| 3             | VERDE PUBBLICO         | € 40723,00   |
| <b>TOTALE</b> |                        | € 245723,50  |

4. **Di** trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
5. **Di** dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
6. **Di** pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART. 147 BIS  
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.**

\*\*\*\*\*

Data: 16.11.2018

Il Responsabile del servizio  
**F.to Cogotti Rita**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

\*\*\*\*\*

Data: 15-11-2018

Il Responsabile del servizio  
**F.to Anedda Benedetto**

Il presente verbale viene così sottoscritto

---

---

Il Commissario Straordinario  
**F.to Dott. Bruno Carcangiu**

Il Segretario Comunale  
**F.to Frau Adalgisa**

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal **21.11.2018** .  
Li, **21.11.2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to Frau Adalgisa**

---

---

ESECUTIVA 21.11.2018      IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to Frau Adalgisa**

ANNULLATA

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Li,